



**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL
D'ARNO
Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE IMU E TARI**

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Il presente regolamento non trova applicazione qualora il servizio di accertamento dell'entrata sia affidato in concessione.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i limiti di legge);
2. La quantificazione di tale Fondo è data dal 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento IMU e TARI, in conto competenza e in conto residui, effettuate nell'anno precedente, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3

Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui al precedente articolo 2 viene destinato per una quota pari al 90 % all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e per una quota pari al 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate; in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'incentivo è erogato in misura proporzionale ai mesi di servizio. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli;

2. La quota destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente è comprensivo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Distribuzione del Fondo

1. La parte del fondo di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento è destinato al trattamento accessorio del personale dipendente. Con apposita determinazione del responsabile del servizio sono impegnate le somme necessarie;
2. Con la medesima determinazione di cui al precedente comma 1 sono individuati gli uffici coinvolti, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 6;
3. La ripartizione del fondo di cui al precedente comma 1 è effettuata con la medesima determinazione del responsabile del servizio ivi richiamata applicando i criteri previsti dal successivo articolo 6 del presente regolamento.

Art. 5

Condizioni e limiti alla distribuzione del fondo

1. La distribuzione del fondo di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento è subordinata all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000;
2. Il fondo è ripartito limitatamente all'anno di riferimento dello stesso;
3. Il beneficio annuale attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del suo trattamento annuale annuo lordo.

Art. 6

Criteri di riparto della percentuale del fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente

1. La parte del fondo di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, distribuibile nella misura prevista al comma 1 del precedente articolo 4, è ripartita secondo i criteri di seguito indicati:
 - Responsabile d'imposta (nominato con delibera di Giunta Comunale): 30%;
 - Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento : 60%
 - Personale Ufficio Ragioneria: 10%
2. Nelle ipotesi di raggiungimento del limite di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento, la quota eccedente è acquisita al bilancio dell'Ente.

Art.7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione;
2. In caso di norma statale o regolamentare successiva, modificativa o integrativa delle disposizioni del presente regolamento, in attesa del formale aggiornamento si applica direttamente la norma sopravvenuta con l'indicazione della percentuale massima di attribuzione del compenso al personale dipendente.